

ACCESSO CIVICO

Il 23 dicembre entrano in vigore le nuove norme in materia di accesso civico ai sensi dell'art. 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013, in materia di trasparenza, come integrato dal decreto legislativo 97/2016.

Secondo le nuove disposizioni *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis”*. Pertanto il libero accesso da parte dei cittadini si estende ai dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per cui è prevista la pubblicazione nella sezione *“amministrazione trasparente”*.

Sono previste due modalità di accesso civico.

1. Accesso civico di cui all'art. 5 c. 1 del decreto legislativo 33/2013. Dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di accesso civico:

- a) Può essere presentata da chiunque
- b) Non necessita di motivazione
- c) Può essere presentata anche per via telematica (e-mail, Pec) ai seguenti indirizzi protocollo@comune.oristano.it oppure istituzionale@pec.comune.oristano.it
- d) È in carta libera
- e) Deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti
- f) Deve avere come oggetto *“Istanza di accesso Civico”*
- g) Deve essere indirizzata **alternativamente**: all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; all'ufficio Trasparenza; al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell'Ente

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

- 1) Se il documento, l'informazione o il dato sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza e prevenzione della Corruzione comunica al richiedente, **entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza**, il collegamento ipertestuale alla sezione del sito istituzionale in cui la pubblicazione è contenuta
- 2) Se il documento, l'informazione o il dato non sono pubblicati ovvero se la pubblicazione risulta non conforme alla normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione provvede a richiedere al Dirigente competente il documento, l'informazione o il dato, a pubblicarli sul sito e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza
- 3) Nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato richiesto non siano soggetti a obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, il responsabile della Trasparenza e Prevenzione della corruzione provvede a trasmettere, entro cinque giorni, l'istanza all'ufficio che detiene i dati richiesti, ai fini dell'attivazione della procedura relativa all'accesso civico generalizzato. Di tale trasmissione dà comunicazione al richiedente e la stessa non sospende i termini per la conclusione del procedimento

Nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di accesso, il richiedente:

- può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico della Regione Sardegna all'indirizzo difensorecivico@consregsardegna.it, o a mezzo raccomandata A.R. Il ricorso deve essere altresì notificato all'amministrazione interessata;
- può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni;
- può presentare ricorso al Tar ai sensi dell'art. 116 de Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

2. Accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del decreto legislativo 33/2013. Dati, documenti e informazioni detenuti dal Comune di Oristano

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di accesso civico generalizzato pertinente a dati e documenti detenuti dall'Ente:

- a) Può essere presentata da chiunque
- b) Non necessita di motivazione
- c) Può essere presentata anche per via telematica (e-mail, Pec) ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.oristano.it oppure istituzionale@pec.comune.oristano.it
- d) È in carta libera
- e) Deve identificare i dati e i documenti richiesti
- f) Deve essere indirizzata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o in alternativa all'ufficio trasparenza
- g) L'accesso civico generalizzato è gratuito salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti in caso di accoglimento, in assenza di controinteressati, trasmette tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni il richiedente:

- a)** Può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- b)** Può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- c)** Può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico della Regione Sardegna all'indirizzo difensorecivico@consregsardegna.it, o a mezzo raccomandata A.R. Il ricorso va

altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi relativi alla protezione dei dati personali il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.